Ministero dell'Istruzione e del Merito
LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE "G. B. Grassi"
L.go Montenero, 3 - 23900 LECCO - tel. 0341.362726 Sito web :www.grassilecco.edu.it
E-mail: lcps01000d@istruzione.it PEC: lcps01000d@pec.istruzione.it
C.F. 83007760131

Ai docenti a tempo determinato

All'ALBO

OGGETTO: Fruizione ferie personale con contratto a tempo determinato (personale docente supplente breve, saltuario e con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche) – Informativa e invito formale alla fruizione

In relazione alle vigenti disposizioni in materia di ferie per il personale docente a tempo determinato, si fornisce la presente informativa inerente alle modalità di fruizione, ai limiti di monetizzazione e alle conseguenze della mancata presentazione dell'istanza di congedo.

1. PREMESSA NORMATIVA

- Art. 5, comma 8, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135): sancisce il divieto generale di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute, salve le sole eccezioni espressamente previste dalla normativa vigente.
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 54 e 55 (Legge di stabilità 2013): dispone che il personale docente fruisca delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative), fatta salva la facoltà di richiedere fino a 6 giorni nei rimanenti periodi dell'anno. Il comma 55 precisa che la monetizzazione delle ferie è consentita unicamente *"limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruire delle ferie"*.
- Corte di Cassazione, Ordinanza n. 16715/2024: riafferma l'obbligo in capo al datore di lavoro di invitare formalmente e tempestivamente il personale a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e nell'intervallo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, informando espressamente che, in difetto, il lavoratore perderà sia il diritto alle ferie sia quello alla relativa indennità sostitutiva.
- Art. 1, D.L. 7 agosto 2026, n. 144: ha modificato l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, rafforzando gli obblighi datoriali di garanzia della fruizione e di invito formale in tempo utile, unitamente all'obbligo di precisa informativa sulle conseguenze derivanti dalla mancata fruizione.

Firmato digitalmente da CARMELA MERONE

Ministero dell'Istruzione e del Merito
LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE "G. B. Grassi"
L.go Montenero, 3 - 23900 LECCO - tel. 0341.362726 Sito web :www.grassilecco.edu.it
E-mail: lcps01000d@istruzione.it PEC: lcps01000d@pec.istruzione.it
C.F. 83007760131

2. INDICAZIONI OPERATIVE E MODALITÀ DI RICHIESTA

Il personale interessato è tenuto a programmare e richiedere la fruizione delle ferie maturate ed in corso di maturazione nei seguenti periodi:

- in tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche deliberati dal Consiglio di Istituto;
- durante i periodi delle vacanze natalizie e pasquali;
- nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (ad esclusione dei giorni impegnati per gli scrutini o per gli Esami di Stato).

I docenti sono pertanto formalmente invitati a verificare la propria posizione relativamente ai giorni spettanti e a presentare la relativa domanda mediante la compilazione del modulo «**Richiesta Ferie estive»,** presente nella sezione ***Modulistica*** **del Registro Elettronico.**

3. AVVISO FORMALE SULLA PERDITA DEL DIRITTO

Si avvisa espressamente che, in assenza di formale istanza e di effettiva fruizione dei giorni di ferie nei periodi consentiti, le ferie maturate e non godute si intenderanno definitivamente perse, senza possibilità di corresponsione del trattamento economico sostitutivo (salve le deroghe tassativamente previste dalla legge).

Qualora, a fronte del presente formale invito e della concreta possibilità offerta di fruire delle ferie, la mancata fruizione sia ascrivibile ad una scelta consapevole ed autonoma del lavoratore, troveranno applicazione le conseguenze previste dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 (come modificato dal D.L. n. 144/2026) in ordine alla decadenza dal diritto a qualsiasi indennità sostitutiva.

Il Dirigente Scolastico

Carmela Merone

Firmato digitalmente da CARMELA MERONE